

COMUNE DI VERRAYES

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

n. 17 del 14/03/2022

OGGETTO:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 2022/2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **diciannove** e minuti **quarantacinque** nella residenza municipale si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco dott. CHAPELLU Wanda e con l'assistenza del Segretario comunale dott. MASSA Marcella.

Sono intervenuti i signori

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHAPELLU Wanda - Sindaco	Sì
LOMBARD Massimo - Vice Sindaco	Sì
CHAPELLU Chantal - Assessore	Sì
FOGNIER Elio - Assessore	Giust.
BRUNIER Stéphanie - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 2022/2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane";
- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il decreto legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge n. 243/2012 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- la legge regionale n. 35, del 22 dicembre 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali.";
- la legge regionale n. 36, del 22 dicembre 2021 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2022/2024.";
- la legge regionale n. 37, del 22 dicembre 2021 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni";
- la legge n. 234, del 30 dicembre 2021, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTI:

- lo Statuto del Comune di Verrayes, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 10.01.2002 e pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 25.06.2002, 1° supplemento ordinario, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05 agosto 2020;
- il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 22 maggio 2007;

- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2017;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n. 7 del 12 marzo 2021 del Consiglio comunale, relativa all'Approvazione del Bilancio Previsionale per il triennio 2021-2023 e del relativo Documento Unico di Programmazione (DUP);
- n. 16 del 31 maggio 2021 del Consiglio comunale, relativa all'approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e al DUP;
- n. 19 del 30 giugno 2021 del Consiglio comunale, relativa all'approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e al DUP;
- n. 50 del 1 settembre 2021 della Giunta comunale, relativa all'approvazione della terza variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e al DUP adottata dalla Giunta comunale in via d'urgenza, ex art. 175, comma 4 del d.lgs n. 267/2000, e la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 9 novembre 2021, con la quale il Consiglio comunale ha ratificato la suddetta variazione;
- n. 28 del 9 novembre 2021 del Consiglio comunale, relativa alla quarta variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e al DUP;
- n. 41 del 30 novembre 2021 del Consiglio comunale, relativa alla quinta variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e al DUP;
- n. 47 del 30 dicembre 2021 del Consiglio comunale, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificata (DUPS) - triennio 2022/2024;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Verrayes, n. 2 del 6 maggio 2021, in qualità di Sindaco di ente capofila e responsabile dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito della convenzione con i Comuni di Verrayes e di Saint Denis, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario dell'ambito ottimale Comune di Verrayes e Comune di Saint-Denis alla dr.ssa Marcella Massa, con decorrenza dal 6 maggio 2021;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Verrayes, n. 3 del 19 maggio 2021, in qualità di Sindaco di ente capofila e responsabile dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito della convenzione con i Comuni di Verrayes e di Saint Denis, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con il quale al Segretario Marcella Massa è stato conferito l'incarico di responsabile dell'ufficio unico inerente il settore edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili, nonché della funzione di RUP ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 per le procedure di affidamento o concessione;

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 "Legge di stabilità per il 2014" ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'entrata in vigore della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Legge di bilancio 2020", stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle

disposizioni relative alla TARI (commi da 639 a 714 del sopra richiamato articolo 1, legge n. 147/2013, con particolare riferimento ai commi da 641 a 668);

CONSIDERATO che in merito al potere regolamentare del Comune in materia di tributi comunali:

- l'art. 149 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico degli enti locali", riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del d.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- i regolamenti attuativi delle entrate tributarie del proprio Comune contengono disposizioni attuative del potere regolamentare attribuito per legge;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26 aprile 2016;

VISTO il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 8 marzo 2018;

VISTO l'art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RAMMENTATO che, a decorrere dall'anno 2017 (termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno in applicazione dell'art. 27, c. 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19) gli enti locali della Valle d'Aosta e le loro forme associative, hanno l'obbligo di adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. e sono tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del citato TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

TENUTO conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde a quello ultimo fissato per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

RICHIAMATO quanto altresì stabilito dall’art. 1, comma 169 della Legge n. 296, del 27 dicembre 2006, il quale dispone “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

DATO atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 309 del 30.12.2021) è stato approvato il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/20254 da parte degli enti locali ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d.lgs n. 267/2000;

DATO atto inoltre, che la legge n. 15, del 25 febbraio 2022, di conversione del decreto legge n. 228, del 30 dicembre 2021 recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, ha disposto l’ulteriore proroga al 31 maggio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’art. 151, comma 1, del d.lgs n. 267/2000 – TUEL, pertanto per gli enti locali l’esercizio provvisorio è autorizzato fino alla data del 31 maggio 2022 (art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies);

RICHIAMATO il D.L. n. 228, del 30 dicembre 2021, c.d. “*Milleproroghe*”, come modificato in sede di conversione nella Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 (pubblicata sul S.O. n. 8 alla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022), che prevede che a decorrere dall’anno 2022, i comuni, possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e la tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014, secondo cui l’approvazione delle tariffe TARI deve avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Per l’anno 2022, il comma 5 sexiesdecies prevede che per l’anno 2022, il termine previsto per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e la tariffa corrispettiva possano essere approvati entro il termine del 31 maggio;

RITENUTO, per il Comune di Verrayes, di competenza della Giunta comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell’art. 23, comma 2, della legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che:

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147/2013, i quali delineano l'applicazione di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013, con l'articolo 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge n. 124/2013;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147, del 27 dicembre 2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, da coprire mediante entrate tariffarie;
- tali nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano economico finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie a partire dall'anno 2020;
- la deliberazione dell'ARERA 158/2020/R/RIF, prevede l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- con deliberazione 238/2020/R/RIF l'ARERA ha adottato gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF;
- ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504-1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

CONSIDERATO inoltre che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla Legge n. 147, del 27 dicembre 2013, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

VISTO l'art. 57bis, comma 1 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo della Legge 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *"nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Verrayes. Responsabile Procedimento: Segretario Comunale (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.*

Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1", stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205" e, quindi, anche per l'anno 2022, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.lgs 152/2006) dal D.lgs 116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani;

RILEVATO in particolare che il D.lgs n. 116 del 3 settembre 2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione³ della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" entrato in vigore il 1° gennaio 2021, che ha modificato il decreto legislativo n. 152/2006 con particolare riguardo all'art. 183 (Definizioni) per la nuova definizione di rifiuto urbano, speciale, pericoloso; nella nuova definizione dei rifiuti urbani rientrano "i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies" che sostituiscono i rifiuti speciali assimilati agli urbani della normativa previgente;

TENUTO conto che, non essendo ad oggi intervenuta nessuna disposizione di modifica del sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA, la determinazione delle stesse deve avvenire sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin n. 20 del 24 febbraio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022/2025, redatto secondo i nuovi criteri stabiliti da Arera nel MTR2 (metodo tariffario rifiuti) ai sensi della deliberazione 363/21";

CONSIDERATO che, alla luce di tutte le circostanze sopra esposte, l'Amministrazione ritiene di procedere:

- alla presa d'atto del PEF 2022 approvato dalla Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin con la richiamata deliberazione n. 20 del 24 febbraio 2022;
- all'approvazione delle tariffe della TARI di cui all'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs n. 360 del 1998;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del dell'art. 49 bis, c. 2, della l.r. 54/98;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Verrayes. Responsabile Procedimento: Segretario Comunale (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

PRESO atto del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole di legittimità, espresso dal Segretario comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della l.r. n. 54/1998, sulla proposta di deliberazione in oggetto;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'approvazione del Piano finanziario relativo alla gestione comunitaria rifiuti al fine della elaborazione della tariffa, approvato dalla Giunta dell'Unité des communes valdôtaines Mont-Cervin con deliberazione n. 20 del 24 febbraio 2022;
2. di approvare per l'anno 2022 le **tariffe della TARI esposte nella tabella allegata** alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che l'importo complessivo del gettito stimato della TARI per l'anno 2022 è pari a Euro 102.763,00;
4. di dare atto che le definizioni e le disposizioni del Regolamento comunale TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 15 marzo 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29 giugno 2020, si intendono aggiornate alle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs n. 116/2020;
5. di demandare al servizio finanziario, per i dovuti adempimenti, la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, nei termini di legge;
6. di demandare all'ufficio tributi comunale di trasmettere la presente deliberazione al Servizio associato tributi dell'Unité des communes valdôtaines Mont-Cervin.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
(f.to CHAPELLU Wanda)

Il Segretario
(f.to MASSA Marcella)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni e più precisamente dal 28/03/2022 al 12/04/2022.

Verrayes, li 28/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to MASSA Marcella)

In ordine alla regolarità contabile il Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(f.to CAVORSIN Laura)

In ordine alla regolarità tecnica espressa il Segretario comunale esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to MASSA Marcella)

Il Segretario esprime ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) e dell'art. 59 comma 2 della L.R. 45/95, così come modificata dalla L.R. 17/96, dell'art. 9 lett. d) della legge regionale 46 del 19.08.1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54 del 07.12.1998 il parere favorevole di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to MASSA Marcella)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, il giorno della sua pubblicazione ai sensi della Legge Regionale n°3 del 21.01.2003.

Verrayes, li 28/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to MASSA Marcella)

Il presente documento è copia digitale conforme all'originale.
Verrayes, li 28/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (MASSA Marcella)